

Unoenergy S.p.A.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Parte Generale

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
di Unoenergy S.p.A. in data 2 aprile 2021

INDICE

INDICE	2
Definizioni.....	3
Premessa.....	5
La <i>Corporate Governance</i> di Unoenergy	7
Il sistema di controllo interno	10
1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.....	11
1.1 I principi generali	11
1.2 I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai fini della normativa	11
1.3 Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto	21
1.4 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto	22
2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Unoenergy	25
2.1 Adozione e aggiornamenti del Modello organizzativo di Unoenergy.....	25
2.2 Gli obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello.....	25
2.3 I “Destinatari” del Modello organizzativo di Unoenergy.....	25
2.4 La costruzione e l'aggiornamento del Modello	26
2.5 La mappa delle attività “sensibili” di Unoenergy.....	27
2.6 La struttura del Modello organizzativo di Unoenergy	28
2.7 I rapporti inter-company.....	29
3. Il sistema di vigilanza di Unoenergy: l'Organismo di Vigilanza di Unoenergy	31
3.1.1 I requisiti e i compiti dell'Ufficio Etico di Unoenergy.....	31
3.1.2 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza di Unoenergy	31
3.2 Le cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza.....	32
3.3 I compiti dell'Organismo di Vigilanza di Unoenergy.....	34
3.4 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza di Unoenergy.....	35
3.5 Obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Unoenergy	35
3.6 Whistleblowing – tutela del dipendente e/o del collaboratore che segnala illeciti – art. 6, comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001.....	39
4. Formazione e informazione.....	40
4.1 La diffusione del Modello.....	40
4.2 Informativa ai “terzi destinatari”.....	40
5. Sistema Disciplinare e Sanzionatorio.....	41
5.1 Profili generali.....	41
5.4 Sanzioni nei confronti di componenti dell'Organo Amministrativo.....	43
5.5 Le sanzioni nei confronti dei “terzi destinatari”	44

Definizioni

Attività sensibili: le attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati.

Apicali: i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

Codice Etico: il codice etico adottato dalla Società (come *infra* definita) indirizzato ai Consulenti, Collaboratori, agenti e procacciatori d'affari, Fornitori ed eventuali Dipendenti.

Collaboratori e/o Consulenti: i soggetti che intrattengono, con la Società, rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale e altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso i terzi.

Dipendenti: le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società¹, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato².

Decreto o D.Lgs. 231/2001: il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello.

Ente: le persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, sottoposte alla responsabilità amministrativa, secondo le disposizioni del Decreto.

Fornitori: coloro che forniscono beni o servizi in favore di Unoenergy S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo (anche Modello): il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 e relativi allegati.

Organo Amministrativo: l'organo amministrativo di Unoenergy S.p.A., oggi Consiglio di Amministrazione.

¹ Art. 5.1, lett. a) e b) del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

² Si intendono compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa nonché a progetto ovvero stagionali, per le fattispecie escluse dall'applicazione degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 276/2003.

Unoenergy S.p.A.

Organismo di Vigilanza o Organismo o OdV: l'Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza del Modello, nonché di segnalarne le esigenze di aggiornamento al Consiglio di Amministrazione.

Società controllanti: le società che direttamente o indirettamente controllano Unoenergy S.p.A. ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, c.c..

Società controllate: le società direttamente o indirettamente controllate da Unoenergy S.p.A..

Società: Unoenergy S.p.A. con sede in via Caldera n. 21, 20153, Milano (MI).

Politica di Whistleblowing: la procedura per effettuare le violazioni di legge e/o irregolarità ai sensi della Legge 30 novembre 2017 n. 179.

Ufficio Etico: l'Ufficio Etico nominato dalla Società (come *infra* definita).

Premessa

Unoenergy S.p.A (d'ora in avanti anche “**Unoenergy**” o la “**Società**”) è una società di diritto italiano avente ad oggetto, *inter alia*:

- a) il commercio, il deposito, la distribuzione, l'importazione e l'esportazione di combustibili liquidi, solidi, gassosi, di lubrificanti e più in generale di prodotti petroliferi e derivati del petrolio;
- b) la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione di energia elettrica;
- c) lo studio, realizzazione, installazione e commercio di impianti e apparecchiature per il riscaldamento, ventilazione, umidificazione, raffreddamento, condizionamento, refrigerazione, cogenerazione e teleriscaldamento, con esclusione degli impianti elettrici soggetti al dettato previsto dal D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462;
- d) la progettazione, installazione, manutenzione e gestione di impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione di energia da fonti rinnovabili, impianti fotovoltaici e servizi connessi, solari termici e servizi connessi, termodinamici, microgenerazione e servizi connessi, impianti geotermici, impianti eolici, impianti idroelettrici, impianti da biomasse, termovalorizzatori;
- e) il commercio, deposito, costruzione di impianti di trattamento e depurazione acque e fanghi, di incenerimento rifiuti, di qualsiasi tipo e provenienza, la gestione di discariche per rifiuti solidi urbani, speciali, tossico-nocivi, ivi compreso la raccolta e il trasporto degli stessi;
- f) lo studio, realizzazione e gestione di impianti di stoccaggio per olii minerali e/o vegetali, anche esausti, concimi liquidi;
- g) la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione, sotto qualsiasi forma e quindi anche attraverso appalti e/o concessioni degli impianti e delle apparecchiature attinenti le attività descritte ai punti a), b), c), d), e), f) *et i*) con la precisazione che in caso di gestione di beni immobili essa riguarderà esclusivamente gli immobili di proprietà sociale e con l'esclusione degli impianti elettrici soggetti al dettato previsto dal D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462;
- h) l'esercizio dell'attività di autotrasporto, anche per conto terzi, limitatamente ai prodotti di cui alle attività già descritte ai punti a), b), c), d), e), f) *et i*) nonché l'esercizio dell'attività di noleggio dei propri mezzi;
- i) la progettazione, la costruzione, la manutenzione per conto proprio o di terzi, siano essi società, enti, organismi pubblici e/o privati o privati cittadini, di sistemi telematici, informatici e di telecomunicazioni. La Società si potrà occupare inoltre della progettazione, costruzione, erogazione, distribuzione e vendita di servizi

telematici, informatici e di telecomunicazioni a società, enti organismi pubblici e/o privati o privati cittadini, anche per conto terzi, in forma diretta e/o indiretta. Potrà sviluppare studi, analisi, progetti e consulenza tecnica, organizzativa e gestionale per tutti i soggetti a qualunque titolo e di qualunque natura che ne facciano richiesta. I servizi della Società si potranno estendere anche ai servizi di supporto logistico, operativo e gestionale dei propri clienti;

- j) il ruolo di finanziatrice di gruppo. La Società potrà assumere interessenze e partecipazioni, sempreché la partecipazione sia strumentale all'oggetto sociale, in società aventi scopo analogo, affine e connesso al suo oggetto sociale. Essa potrà compiere, in forma comunque non prevalente, qualsiasi operazione commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria ritenuta necessaria ed utile al fine del conseguimento dell'oggetto sociale. È espressamente esclusa ogni attività fiduciaria di cui alla legge 23.11.1939 n. 1966, del R.D. 21.04.1940 n. 531 del D.L. 05.06.1986 n. 233, della legge 01.08.1986 n. 430 e successive modificazioni. Sono altresì escluse le operazioni di raccolta di risparmio e di quelle riportate dall'articolo 2 del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 nonché le attività previste dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e dalla legge 5 luglio 1991 n. 197.

La Società controlla ed esercita attività di direzione e coordinamento *ex art.* 2497 c.c. delle seguenti società:

- Broni-Stradella Gas e Luce S.r.l.;
- Unoenergy Saving Solutions S.p.A.;
- Unoenergy Green Solutions S.p.A.;
- Unoenergy Innovative Solutions S.r.l.;
- Unoenergy Sharing Solutions S.r.l.;
- Unoenergy Solar Power S.r.l.;
- Adempia S.r.l.;
- Real.Co S.r.l.;
- Unoinsurance Service S.r.l.

La Unoenergy è una società con socio unico ed è parte del Gruppo Unoenergy (di seguito il “**Gruppo**” o il “**Gruppo Unoenergy**”).

Unoenergy S.p.A. ha stabilito la propria sede legale a Milano (MI), via Caldera n. 21, 20153.

La Corporate Governance di Unoenergy

La Società ha una struttura organizzativa di tipo tradizionale così composta: Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Amministrazione, Assemblea dei Soci, Collegio Sindacale e revisori.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dello Statuto, ha conferito delega di attribuzioni ad un Amministratore Delegato con delibera del 25 gennaio 2019.

La Società è strutturata nelle seguenti funzioni aziendali:

1. Direzione Commerciale;
2. Direzione Risorse Umane;
3. Direzione ICT;
4. Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo;
5. Direzione Affari Legali e *Credit Manager*;
6. Ufficio Comunicazione e *Marketing*;
7. Ufficio Processi Operativi *Dual Fuel*;
8. Ufficio Settore Energia Elettrica;
9. Direzione Analisi e Pianificazione Settore Gas.

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo Amministrativo, il quale compie le operazioni necessarie od opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare applicabile. Sono inoltre attribuite all'Organo Amministrativo le seguenti competenze:

- a) la deliberazione di fusione nei casi di incorporazione di società interamente posseduta o posseduta al 90% (novanta per cento);
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, stabilendone la composizione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, ai sensi dell'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni, anche con facoltà di subdelega, ad uno dei suoi componenti, che rivestirà il ruolo di consigliere delegato, e/o al comitato esecutivo, determinando i limiti della delega e può altresì delegare a terzi il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, determinandone i relativi poteri. In ogni caso la delega non potrà superare i limiti di legge.

Ferme restando le competenze previste dalla legge, saranno riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e, pertanto non delegabili, le delibere riguardanti le seguenti materie:

- a) la determinazione dell'indirizzo generale della Società, nonché l'adozione e la modifica del *business plan* e dei *budget* annuali;
- b) determinazione della politica gestionale di bilancio;
- c) preparazione ed approvazione dei programmi annuali di approvvigionamento dei prodotti ed approvazione dei programmi annuali di vendita dei medesimi prodotti e delle prestazioni di servizi;
- d) costituzione di diritti reali di godimento e di garanzia sui beni sociali, assoggettamento dei beni sociali ed altri pesi ed oneri;
- e) acquisto e vendita di partecipazioni azionarie;
- f) politiche di investimento da assumersi anche nei confronti delle società collegate e nell'ambito degli organi delle stesse, specie per quanto attiene a loro delibere per operazioni del tipo sopra elencate;
- g) nomina organi sociali delle società collegate;
- h) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- i) la fusione per incorporazione inerente alla Società nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 *bis* c.c.;
- l) la scissione della Società (ove possa trovare applicazione il combinato disposto degli articoli 2506 *ter*, ultimo comma c.c. e 2505 *bis* c.c.) ;
- m) le proposte all'assemblea di riduzione del capitale in caso di recesso di uno dei Soci;
- n) l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami d'aziende (fermo restando quanto stabilito dall'art. 2361, comma 2, c.c.) ;
- o) la determinazione di eventuali regolamenti interni.

Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Fermo restando quanto previsto nel presente statuto sociale, gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno con la periodicità trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società nello svolgimento della propria attività come prevista dall'oggetto sociale.

L'Organo Amministrativo può nominare un direttore generale e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i relativi poteri.

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato e ai singoli consiglieri delegati, se nominati e nei limiti dei poteri ad essi delegati ovvero all'amministratore unico. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

L'Organo Amministrativo è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, per determinati atti o categorie di atti, e la relativa firma sociale, ad amministratori, direttori generali, direttori, institori e procuratori, individualmente o collettivamente.

È presente un Collegio Sindacale, composto da cinque membri effettivi. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

La Società, contestualmente all'adozione del presente Modello, si doterà dei seguenti strumenti:

- il Codice Etico,
- la Politica di *Whistleblowing*,
- la Politica Anti-corrruzione.

Il bilancio civilistico di Unoenergy è oggetto di revisione da una società di revisione contabile secondo quanto previsto dalle normative e dai principi di riferimento.

Il sistema di controllo interno

Nella costruzione del Modello di Unoenergy si è tenuto conto degli strumenti di governo dell'organizzazione societaria che ne regolano il funzionamento.

Questi possono essere così riassunti:

- Statuto – che, in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione;
- Codice Etico – contenente le regole di comportamento ed i principi di carattere generale che tutti i soggetti interni ed esterni, che intrattengono direttamente o indirettamente una relazione con Unoenergy, devono rispettare e la cui violazione comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal sistema disciplinare del presente Modello;
- i sistemi di gestione per la qualità certificati ISO 9001 – che certificano la conformità agli *standard* ISO 9001 delle procedure di gestione adottate dalla Società.

Le regole e i principi contenuti nella documentazione sopra elencata, pur non essendo riportati dettagliatamente nel presente Modello, costituiscono uno strumento a presidio di comportamenti illeciti in generale, inclusi quelli di cui al D.Lgs. 231/2001 che fa parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che il Modello intende integrare e che tutti i soggetti destinatari sono tenuti a rispettare, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società.

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1.1 I principi generali

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli Enti, in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da Apicali;
- soggetti "sottoposti" alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita dal legislatore "amministrativa", presenta alcuni caratteri della responsabilità penale poiché consegue alla realizzazione di reati e prevede l'applicazione di sanzioni mutuate dal sistema penale.

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito³.

La responsabilità dell'Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell'autore del reato: tanto la persona fisica quanto quella giuridica saranno, pertanto, sottoposti a giudizio penale⁴.

1.2 I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai fini della normativa

La responsabilità dell'ente sussiste solamente per quei reati (consumati o tentati) espressamente previsti dal legislatore.

In particolare, si tratta dei seguenti reati e illeciti amministrativi:

Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);

³ Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319, 319 *bis* e 321 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319 *bis* c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (artt. 319 *ter* e 321 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo (art. 2, c.1, L. 898/1986);
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto)

- Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615 *ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615 *quater* c.p.);
- Diffusione di programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (615 *quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);

- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 co.11 D.L 21 settembre 2019, n. 105).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis*);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2 co 3 della L. 18 aprile 1975 n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 comma 1 e 2, c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies 1 c.p.);

- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*. 2. c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-*ter* c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D. Lgs. N. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater* 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.Lgs. 58/1998 - TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185, D.Lgs. 58/1998 - TUF).

Illeciti Amministrativi (art. 187-*quinquies* TUF)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis*, D.Lgs. 58/1998 - TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 187-*ter*, D.Lgs. 58/1998 - TUF).

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187-*quinquies* TUF)

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n. 633/1941 comma 1 lett. a) *bis*);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* legge n. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis* legge n. 633/1941 comma 2);

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n. 633/194).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali.

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

Con riferimento ai reati previsti dal D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" si tratta di:

- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 50/1992, art. 1, art. 2, art. 3-*bis* e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, lettere a] e b] e commi 3, 5 e 6);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. 152/2006, art. 257);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258);
- Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 259);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (452-*quaterdecies* c.p.);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI-area movimentazione nel trasporto dei rifiuti (art. 260-*bis*);
- Sanzioni (art. 279);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art.3).

In virtù del Decreto Legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito in Legge 6 febbraio 2014, n. 6, è stato introdotto nel testo del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il nuovo art. 256-*bis* rubricato "Combustione illecita dei rifiuti" che va a sanzionare penalmente la condotta di:

- chiunque appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;
- chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita.

La norma, pur non essendo specificamente richiamata dall'art. 25-*undecies*, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa in quanto, in caso di commissione (o tentata commissione) del sopra richiamato reato, configura la responsabilità - autonoma rispetto a quella degli autori - del titolare (persona fisica) dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata per omessa vigilanza, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla L. 150/1992 "*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*" si tratta di:

- importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (art. 1, commi 1 e 2);
- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, commi 1 e 2);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla L. 157/1992 (art. 6, comma 4);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-*bis*, comma 1).

In relazione alla commissione dei reati in materia di ozono e atmosfera previsti dall'articolo 3, 6° comma, della L. 549/1993 "*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*".

In relazione alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 202/2007 "*Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*" si tratta di:

- inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, 1° e 2° comma);
- inquinamento colposo provocato da navi (art. 9, 1° e 2° comma).

Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto)

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 *bis*, D.Lgs. 286/1998 – Testo Unico sull'immigrazione);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art.12, comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e comma 5, D.Lgs.n. 286/1998).

Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604 *bis* c.p.).

Frode in competizione sportive, esercizio abusivo di gioco e di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto)

- Frodi in competizioni sportive (art. 1 L. n. 401/1989);

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. n. 401/1989).

Reati tributari (art. 25-*quienquiesdecies* del Decreto)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati contenuti nel D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2,);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8,);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11);
- Dichiarazione infedele (art. 4);
- Omessa dichiarazione (art. 5);
- Indebita compensazione (art. 10 *quater*).

Reati transnazionali (art. 10 – L. 146/2006)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 286/1998);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente che, pur avendo sede principale nel territorio italiano, sono stati commessi all'estero.

Contrabbando (Art. 25 - *sexiesdecies* del D.Lgs 231/01)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i reati di contrabbando doganale di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (G.U. n. 80 del 28 marzo 1973, s.o.)"; pertanto, costituiranno reato presupposto, oltre alle contravvenzioni del Titolo VII Capo II, cioè ai fatti ivi previsti ma solo se superano i 10.000 (diecimila) euro di diritti di confine evasi

(art. 302 e seguenti), i delitti del Titolo VII Capo I, intendendosi per tali i fatti ivi previsti ma solo se superano 10.000 (diecimila) euro di diritti di confine evasi, ed in particolare:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *bis* DPR n. 73/1943);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *ter* DPR n. 73/1943);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* DPR n. 73/1943);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943).

1.3 Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono:

- i. sanzioni pecuniarie;
- ii. sanzioni interdittive;
- iii. confisca del prezzo o del profitto del reato;
- iv. pubblicazione della sentenza di condanna.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote”. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; l'importo della quota è fissato, invece, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le **sanzioni interdittive** possono essere applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, ma soltanto se espressamente previste per il reato per cui si procede e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- nei casi di riduzione della sanzioni pecuniaria *ex art. 12 co.1 D.Lgs 231/01*.

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. È effettuata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale nonché mediante la pubblicazione sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

14 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto

Il Decreto prevede che la società non sia passibile di sanzione se provi di aver adottato e efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la

commissione dei reati verificatisi, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società nel caso in cui siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati e efficacemente attuati. Nel decreto si specificano altresì le esigenze cui devono rispondere i modelli.

Segnatamente:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Se il reato è commesso da soggetti Apicali, l'Ente non risponde se prova che:

- l'Organo Amministrativo ha adottato e efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la persona giuridica è responsabile se la

Unoenergy S.p.A.

commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato e efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Unoenergy

21 Adozione e aggiornamenti del Modello organizzativo di Unoenergy

La Società ha adottato la prima edizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo con delibera del Consiglio di Amministrazione del maggio 2012

La Società affida a Consulenti la cura dell'aggiornamento del Modello.

22 Gli obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

Con l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e il successivo aggiornamento la Società si propone di:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Società, con particolare riferimento a coloro che operano nelle c.d. “aree sensibili”, del rischio di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti e di sanzioni “amministrative” irrogabili alla Società;
- rendere consapevoli tali soggetti che i comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Società, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari alle disposizioni di legge, alla cultura aziendale e ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività d'impresa;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;
- migliorare la *governance* societaria e la reputazione della Società.

La predisposizione del Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 e da ultimo aggiornate nel marzo 2014.

23 I “Destinatari” del Modello organizzativo di Unoenergy

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da:

- i Soci, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale, e i revisori;

- dipendenti, consulenti o amministratori di parti correlate⁵ che svolgono – anche di fatto – attività considerate a rischio ai fini della citata normativa per conto di Unoenergy;
- Consulenti, Collaboratori, Fornitori, agenti e procacciatori ed eventuali *Partners* nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti, anche di fatto, nello svolgimento di attività quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto;
- da quanti agiscano sotto la direzione o la vigilanza dei vertici aziendali nell’ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti “Destinatari”.

24 La costruzione e l’aggiornamento del Modello

L’attività di lavoro finalizzata alla predisposizione del Modello si è concretizzata:

- nell’identificazione di settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai reati richiamati dal Decreto attraverso l’analisi dei più rilevanti documenti aziendali (a titolo esemplificativo: statuto, visura camerale, verbali degli organi societari, *ecc.*);
- nell’esame analitico delle aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati elencati nel Decreto da parte dell’impresa, dai suoi organi amministrativi, dai dipendenti e, in generale, dalle figure contemplate dall’art. 5 del Decreto (anche attraverso incontri e colloqui con i soggetti interessati);
- nell’individuazione delle regole interne e dei protocolli esistenti in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di reato;
- nella definizione di *standard* di comportamento e di controllo ovvero per le attività che, concordemente con la Società, si è ritenuto opportuno regolamentare;

⁵ La nozione di parti correlate è fornita dal Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010. L’Allegato 1 del Regolamento stabilisce che:

“Un soggetto è parte correlata a una società se:

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

(i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;

(ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;

(iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;

(b) è una società collegata della società;

(c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;

(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;

(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

(f) è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.”

- nella disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- nell'individuazione del/i soggetto/i incaricato/i di vigilare sulla concreta applicazione del presente Modello (di seguito “**Organismo di Vigilanza**” o “**OdV**”) con contestuale predisposizione del sistema di *reporting* da e verso l'Organismo di Vigilanza stesso;
- nell'adozione del Codice Etico;
- nella previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del Codice Etico.

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento ed alle procedure che, caso per caso, sono adottate dalla Società.

25 La mappa delle attività “sensibili” di Unoenergy

In conformità a quanto previsto dal Decreto e con le modalità delineate precedentemente, sono state individuate le attività “sensibili” della Società, tenendo conto dell'attuale operatività di Unoenergy e della struttura organizzativa esistente.

Le principali attività e i processi aziendali che possono costituire occasione o modalità di realizzazione delle fattispecie di reato di cui al Decreto sono:

- *gestione delle attività di sviluppo mediante gare pubbliche e trattative private;*
- *gestione degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con i soggetti preposti all'attività di verifica nell'ambito dell'energia e delle attività ispettive;*
- *gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria;*
- *gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);*
- *selezione e gestione degli agenti e dei procacciatori d'affari;*
- *gestione delle assunzioni e del sistema premiante;*
- *gestione dei flussi finanziari;*
- *gestione dei rapporti inter-company;*
- *gestione delle attività assembleari e operazioni sul capitale;*
- *comunicazione finanziaria e predisposizione del bilancio;*
- *gestione del sistema di prevenzione e protezione;*

Unoenergy S.p.A.

- *gestione della sicurezza informatica e sistemi informatici;*
- *gestione delle attività ad impatto ambientale;*
- *gestione fiscale;*
- *gestione delle note spese e spese di rappresentanza;*
- *gestione degli omaggi e delle liberalità;*
- *organizzazione e gestione delle sponsorizzazioni.*

In ragione della natura delle attività e delle caratteristiche della Società, non sembra sussistano significativi profili di rischio rispetto alle “famiglie” di reato di seguito indicate:

- *reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;*
- *delitti contro l'industria e il commercio;*
- *reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;*
- *delitti contro la personalità individuale;*
- *delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;*
- *reati di xenofobia e razzismo.*
- *frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.*

Nondimeno, anche i predetti reati si reputano complessivamente presidiati dalle disposizioni di cui al Codice Etico e dai presidi generali di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

26 La struttura del Modello organizzativo di Unoenergy

Il Modello si compone di una Parte Generale e delle seguenti Parti Speciali finalizzate al presidio delle attività a rischio precedentemente individuate:

- **Parte Speciale A:** Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reati tributari, reato di corruzione fra privati ed istigazione alla corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- **Parte Speciale B:** Delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore;

- **Parte Speciale C:** Reati societari;
- **Parte Speciale D:** Delitti omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- **Parte Speciale E:** Delitti di criminalità organizzata, delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;
- **Parte Speciale F:** Reati Ambientali;
- **Parte Speciale G:** Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare e reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- **Parte Speciale H:** Reati in materia di contrabbando.

27 I rapporti inter-company

La Società presta servizi che possono interessare attività ed operazioni a rischio di cui alle Parti Speciali del presente Modello in favore di società del Gruppo medesimo. La Società disciplina tali rapporti attraverso appositi accordi infragruppo (o *inter-company*).

In particolare, la Società (direttamente o indirettamente attraverso risorse interne e/o consulenti di propria fiducia) presta servizi di fornitura per il gas e l'energia elettrica ed altri servizi (inclusi servizi di gestione del credito, servizi amministrativi e di fatturazione e servizi di gestione del personale).

Le prestazioni di servizi:

- sono erogate in conformità a quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello adottati dalla Società;
- devono essere disciplinate da apposito contratto scritto accessibile anche per l'Organismo di Vigilanza della Società.

I contratti di prestazione di servizi infragruppo in fase di ultimazione e quelli che saranno sottoscritti in futuro prevederanno:

- l'obbligo da parte della società beneficiaria del servizio di attestare la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla Società, ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza della Società di richiedere informazioni all'Organo Amministrativo, ove nominato ai sensi della normativa, o al Collegio Sindacale, ove esistente, o al soggetto incaricato del controllo della società beneficiaria del servizio, al fine del corretto svolgimento dei propri compiti in relazione allo svolgimento dei servizi richiesti alla Società;
- il potere dell'organismo di vigilanza o del collegio sindacale, ove esistente, o del

Unoenergy S.p.A.

soggetto incaricato del controllo della società beneficiaria del servizio di richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza della Società, ovvero - previa informazione a quest'ultimo - alle funzioni della Società, al fine del corretto svolgimento della vigilanza.

Nell'ipotesi in cui la società beneficiaria dei servizi resi chieda alla Società il rispetto di regole nuove o diverse da quelle previste dal presente Modello, la Società richiede all'Organismo di Vigilanza circa l'idoneità di tali regole a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto.

3. Il sistema di vigilanza di Unoenergy: l'Ufficio Etico e l'Organismo di Vigilanza di Unoenergy

Condizione necessaria ai fini dell'esenzione dalla responsabilità amministrativa è l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (nel seguito anche "OdV") dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo volti ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

La Società costituisce anche l'Ufficio Etico, in ausilio all'operato dell'OdV.

311 I requisiti e i compiti dell'Ufficio Etico di Unoenergy

Viene costituito un Ufficio Etico, composta da una risorsa dell'Ufficio Legale.

L'Ufficio Etico svolge attività di tenuta della documentazione relativa alla formazione del personale della Società e svolge funzione di supporto dell'OdV.

312 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza di Unoenergy

Oltre all'autonomia, le Linee Guida delle Associazioni di categoria e le pronunce della magistratura in materia hanno indicato come necessari anche i requisiti di professionalità e di continuità di azione, come di seguito meglio specificati. In particolare:

AUTONOMIA E INDIPENDENZA: l'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'Organismo di Vigilanza non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all'Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio, ne possano minare l'autonomia.

Inoltre, i requisiti di autonomia e indipendenza richiedono l'inserimento dell'Organismo di Vigilanza "come unità di *staff* in una posizione gerarchica la più elevata possibile" e la previsione di un "riporto" dell'OdV al massimo vertice aziendale operativo.

Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.

PROFESSIONALITÀ: ossia, possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto e efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali. In tal senso, la Società ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei *curricula* dei possibili candidati e le precedenti esperienze, privilegiando profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia.

CONTINUITÀ D'AZIONE: l'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza almeno trimestrale. Nell'ambito delle società medio grandi implica la presenza

di una struttura ad *boc* priva di mansioni operative, dedicata all'attività di vigilanza/aggiornamento del Modello.

ONORABILITÀ: in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione; nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo della Società ha espressamente stabilito le cause di ineleggibilità disciplinate dal seguente paragrafo 3.3 per i medesimi membri dell'OdV.

I requisiti sopra descritti devono essere verificati in sede di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.

La Società conformemente alle prescrizioni normative contenute nel Decreto, si è orientata nella scelta di un organismo collegiale, composto da 3 membri.

3.2 Le cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza

Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione della Società ha espressamente stabilito le seguenti cause di ineleggibilità per i medesimi membri dell'OdV.

Non possono dunque essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento") e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal R. D. 267/ 1942;
 2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un reato tributario;
 4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.Lgs. 61/2002;
 6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni;
 - coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* D.Lgs. 58/1998.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono inoltre dalla carica nel momento in cui successivamente alla loro nomina:

- siano condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono inoltre sospesi dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica tre anni, decade con la data di approvazione del bilancio relativo al terzo anno di esercizio ed è rieleggibile. La retribuzione dell'Organismo viene determinata dal CdA all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

3.3 I compiti dell'Organismo di Vigilanza di Unoenergy

Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio di Amministrazione attribuisce all'Organismo di Vigilanza un *budget* di spesa annuo. Tuttavia, l'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, nel rispetto delle procedure aziendali, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza per l'espletamento dei compiti ad esso demandati si avvale di tutte le funzioni aziendali.

L'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività di:

- vigilanza sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete regole adottate nelle aree a rischio;
- verifica periodica che il Modello sia rispettato da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, al fine di accertare che le regole definite e i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;
- vigilanza affinché il Codice Etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella Società;
- segnalazione al Consiglio di Amministrazione degli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione aziendale;
- vigilanza sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;
- diffusione del Modello ai Destinatari, anche con il supporto dell'*intranet* aziendale;
- valutazione e proposta di irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, previo il necessario coordinamento con i responsabili delle competenti funzioni/aree aziendali;
- programmazione e calendarizzazione della formazione periodica del personale ai fini del D.Lgs 231/01 e autocontrolli relazionati al Modello e ad eventuali aggiornamenti.

3.4 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza di Unoenergy

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società e riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità attraverso le seguenti linee di *reporting*:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano, motivandoli;
- comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività nonché dalle eventuali informazioni e segnalazioni ricevute;
- relazionare, almeno annualmente, in merito all'attuazione del Modello e alle segnalazioni pervenute, segnalando la necessità di interventi migliorativi e correttivi del medesimo;

L'Organismo di Vigilanza può effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (c.d. "controlli a sorpresa").

L'Organismo potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione o, in generale, dall'Organo Amministrativo ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti e informazioni al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale e/o ai revisori.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento e al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti), secondo le modalità di cui al paragrafo successivo.

3.5 Obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza di Unoenergy

La segnalazione di eventuali illeciti da parte dei Destinatari dovrà avvenire in forma scritta e potrà essere inoltrata all'OdV.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di:

- i) segnalazioni;**

ii) informazioni.

L'Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo, in conformità al Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679.⁶

La documentazione dell'Organismo di Vigilanza viene conservata, ove necessario opportunamente sottoscritta, negli archivi cartacei e digitali a disposizione della Società.

i) Le segnalazioni

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza di Unoenergy ogni deroga, violazione o fondato sospetto di violazione di propria conoscenza di norme comportamentali di cui al Codice Etico della Società nonché dei principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività identificate "a rischio" e disciplinate nel Modello.

Le segnalazioni di cui al precedente punto e le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni (anche presunte) del Modello di organizzazione gestione e controllo di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, avvengono nell'alveo delle disposizioni normative previste in materia di *whistleblowing* di cui alla Legge n. 179/2017, con particolare riferimento alla tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione. In particolare, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2-*bis* del D.Lgs. 231/2001 le segnalazioni possono avvenire secondo canali che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza compie un'analisi preliminare volta ad accertare:

- che la condotta denunciata sia "rilevante"⁷ ai sensi del D.Lgs. 231/01 e/o;
- che la condotta denunciata comporti una violazione del Modello.

⁶ Cfr. Parere sulla qualificazione soggettiva ai fini *privacy* degli Organismi di Vigilanza previsti dall'art. 6 del D.Lgs 231/01, *doc. web* 9347842 del 12 maggio 2020, che così dispone: "Si ritiene che l'OdV [...] debba considerato parte dell'ente. [...] Lo stesso ente in ragione del trattamento dei dati personali che l'esercizio delle funzioni assegnate all'OdV comporta (ad esempio l'accesso alle informazioni acquisite attraverso flussi informativi), designerà [...] i singoli membri dell'OdV quali soggetti autorizzati".

⁷ Ai sensi del D. Lgs. 231/01, così come integrato dalla L. 179/2017, la segnalazione può dirsi rilevante quando il segnalante non ha agito non proprio esclusivo interesse bensì con l'intento di tutelare l'integrità dell'Ente. In concreto, ciò equivale ad affermare che la segnalazione deve necessariamente riportare:

- la commissione di uno dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001 e/o;
- la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello organizzativo 231 e/o del Codice Etico nonché di tutti i provvedimenti interni adottati dalla Società al fine di tutelare la propria integrità.

Nello svolgimento della verifica l'OdV potrà avvalersi - per specifici aspetti trattati nelle segnalazioni - del supporto di tutte le funzioni aziendali per quanto di competenza.

L'OdV potrà altresì richiedere ulteriori chiarimenti direttamente al segnalante, in tutti i casi in cui sia stato possibile accertare/riscontrare l'identità di quest'ultimo, al fine di circostanziare ancor più chiaramente il fatto denunciato e ricercare maggiori fonti di prova afferenti alla condotta contestata e, in primo luogo, per comprendere se la segnalazione è veritiera o pretestuosa.

In ogni caso, l'OdV si impegna a fornire un primo riscontro al segnalante entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione.

Le verifiche di cui sopra saranno espletate attraverso un'attività tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Qualora a conclusione della fase di analisi preliminare emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o l'infondatezza dei fatti richiamati, la segnalazione sarà archiviata con le relative motivazioni.

Laddove, a seguito delle analisi preliminari emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per valutare fondata la segnalazione, verrà avviata la successiva fase degli approfondimenti specifici disciplinata dalla Politica di *whistleblowing*.

Le segnalazioni, qualora indirizzate all'Organismo di Vigilanza di Unoenergy, possono essere effettuate sia a mezzo di posta fisica all'indirizzo:

Organismo di Vigilanza di Unoenergy S.p.A.

Via Caldera n. 21

20153 - Milano (MI)

a mezzo di posta elettronica all'indirizzo:

whistleblowing@unoenergy.it che attraverso la piattaforma informatica accessibile al seguente *link*:

<https://whistleblowing.unoenergy.it/>

L'Organismo di Vigilanza ove coinvolto, valuta tutte le segnalazioni ricevute e intraprendono le conseguenti iniziative a loro ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e il responsabile della presunta violazione.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Unoenergy o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

ii) Le informazioni

L'Organismo di Vigilanza stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve essere sottoposta alla sua attenzione.

All'Organismo di Vigilanza debbono essere obbligatoriamente trasmessi:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali e enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- *report* periodici scritti e sottoscritti dai medesimi contenenti le seguenti informazioni:
 - conferma che le attività svolte dalle funzioni aziendali coinvolte nel processo sensibile sono conformi al Modello e alle procedure adottate;
 - oppure, comunicazione di eventuali anomalie o atipicità riscontrate durante lo svolgimento dei processi sensibili.
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli aziendali;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società;
- il sistema di procedure di gestione dei dati a norma del GDPR (regolamento UE 2016/679) per verificarne la coerenza con il presente Modello.

In caso di informazioni e/o notizie, anche ufficiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello e del Codice Etico, ciascuno deve rivolgersi immediatamente all'OdV.

I flussi informativi debbono pervenire all'Organismo, mediante le modalità e gli indirizzi precedentemente indicati e/o eventualmente comunicati all'Organismo di Vigilanza.

***3.6 Whistleblowing – tutela del dipendente e/o del collaboratore che segnala illeciti
– art. 6, comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001***

Le segnalazioni di cui al precedente paragrafo e, in generale, le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni (anche presunte) del Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, avvengono nell'alveo delle disposizioni normative previste in materia di *whistleblowing*, con particolare riferimento alla tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione.

È fatto divieto alla Società, ed agli esponenti di questa, di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A tale riguardo si chiarisce che sono previste sanzioni disciplinari:

- 1) in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- 2) nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
- 3) nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano tali segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

Si chiarisce, in conformità alle disposizioni vigenti, che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

Sono altresì nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

4. Formazione e informazione

4.1 La diffusione del Modello

La Società intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per la Società.

A tale scopo, Unoenergy provvederà ad istituire una specifica sezione della *intranet* aziendale, dedicata al tema - e aggiornata periodicamente - al fine di consentire ai soggetti interessati di conoscere in tempo reale eventuali modifiche, integrazioni o implementazioni del Codice Etico e del Modello.

La partecipazione alle attività formative finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico, è da ritenersi **obbligatoria**.

La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza nell'ambito.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal sistema sanzionatorio di cui al presente Modello.

Unoenergy prevederà l'attuazione di corsi di formazione che illustreranno, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo;
- il Codice Etico ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società comprensivo delle Parti Speciali;
- il ruolo dell'Organismo di Vigilanza ed i compiti ad esso assegnati dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza cura che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

4.2 Informativa ai "terzi destinatari"

I consulenti ed i *partner* devono essere informati del contenuto del Modello e del Codice Etico e dell'esigenza di Unoenergy che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001.

Al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello e del Codice Etico da parte di terzi aventi rapporti contrattuali con la Società, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di un'apposita clausola, ovvero per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa in tal senso.

Nell'ambito di tali clausole e pattuizioni, sono anche previste apposite sanzioni di natura contrattuale per l'ipotesi di violazione del Modello.

5. Sistema Disciplinare e Sanzionatorio

5.1 Profili generali

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta ai sensi dell'art. 6 secondo comma lettera del D.Lgs. 231/2001 per l'esenzione dalla responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi e obblighi di comportamento previsti nel presente Modello. L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore; tale procedura d'accertamento è condotta dall' Ufficio Risorse Umane, in coordinamento con con l'OdV, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

La Società (attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte) provvede ad irrogare con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro. Le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza con il supporto delle competenti funzioni aziendali, anche con riferimento alla divulgazione del codice disciplinare ed alla adozione degli opportuni mezzi di pubblicità dello stesso nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni in esso contenute.

5.2 Le sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice Etico, nelle regole e nei protocolli aziendali adottati dalla Società sono definiti illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

Si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio (di seguito "**CCNL**").

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari.

Richiamo verbale: si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Rimprovero scritto: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento non conforme o non adeguato in misura da poter essere considerato ancorché non lieve, comunque non grave, correlandosi detto comportamento ad un'inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Multa non superiore a 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, per un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello. La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative al D.Lgs. 231/2001, al Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico adottato dalla Società o in ordine a tematiche relative.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni: si applica nel caso di violazioni più gravi rispetto alle infrazioni di cui al punto precedente.

Licenziamento disciplinare con preavviso: si applica in caso di grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.

Licenziamento disciplinare senza preavviso: si applica in caso di adozione di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni del presente Modello che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:

- redazione di documentazione incompleta o non veritiera;
- omessa redazione della documentazione prevista dal Modello;
- la violazione delle misure di protezione dei segnalanti di cui alla L. 179/2017;

- la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave;
- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.

5.3 Sanzioni nei confronti dei Dirigenti

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa. Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro.

Costituisce illecito disciplinare anche:

- la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal Modello;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- la violazione delle misure di protezione dei segnalanti di cui alla L. 179/2017;
- la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave;
- la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi;
- l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

5.4 Sanzioni nei confronti di componenti dell'Organo Amministrativo

Nei confronti del componente dell'Organo Amministrativo che abbia commesso una violazione del presente Modello ovvero l'infrazione delle misure poste a tutela di coloro che segnalano condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo societario nonché la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave, l'Assemblea può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;

- sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

L'Assemblea, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, adotta i provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale o dei revisori, l'OdV deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, convoca l'Assemblea inoltrando preventivamente ai Soci la relazione dell'Organismo di Vigilanza. L'adozione del provvedimento conseguente la predetta violazione spetta comunque all'Assemblea.

5.5 Le sanzioni nei confronti dei "terzi destinatari"

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello, l'infrazione delle misure a tutela del *whistleblower* nonché la presentazione di segnalazioni infondate, con dolo o colpa grave, da parte di Consulenti, Collaboratori, Fornitori, agenti e procacciatori d'affari e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i "Destinatari" dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, e in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.